

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l'accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all'uso del defibrillatore.

Art. 7

Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118

1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7 della l.r. 68/2015, le informazioni relative all'indirizzo dell'impianto, alla dislocazione del defibrillatore all'interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.

2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.

Art. 8

Sport assimilabili ai giochi da tavolo

1. Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di dotazione di defibrillatori ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 68/2015 sono assimilate ai giochi da tavolo le discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo ed il gioco delle carte.

Art. 9

Indirizzi relativi agli sport in movimento

1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell'ambito degli sport in movimento, assoggettate all'obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono:

a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 149 (Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D;

b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l'attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 22 giugno 2016

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;

Considerato quanto segue:

1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;

2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l'articolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, "con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali";

3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla l. 157/2012, nonché assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016;

4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Ambiti territoriali di caccia.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:

"2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 6 ter."

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 2

Disposizioni di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.

2. Al fine di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica, in conformità al principio costituzionale del buon andamento e al principio di

continuità dell'azione amministrativa, fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 per l'ambito territoriale definito ai sensi della l.r. 88/2014.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 giugno 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 giugno 2016, n. 95

Proponenti:

Consiglieri Giani, Marras

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 giugno 2016

Approvata in data 22 giugno 2016

Divenuta legge regionale 38/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della

legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Comprensori di bonifica. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 79/2012

Art. 2 - Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 79/2012

Art. 3 - Consorzi di bonifica. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 79/2012

Art. 4 - Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 79/2012.

Art. 5 - Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell'articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 79/2012

Art. 7 - Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016

Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 16/2016

Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Comprensori di bonifica (Riferito all'articolo 5 della l.r. 79/2012)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015);

Considerato quanto segue:

1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della l.r. 79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento), si rende necessario modificare la l.r. 79/2012, con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell'articolo 20 della l.r. 79/2012 effettuata ai sensi della l.r. 16/2016;

2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana;

3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle modificazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio corrispondente;

4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l'articolo 26 della l.r. 16/2016, modificare la delimitazione di un consorzio di bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia